

N. 1070

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CAMO, COSTA, COVIELLO e VERALDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1996**

---

Norme per il diritto al lavoro dei disabili

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	6
Titolo I - Diritto al lavoro dei disabili .....	»	6
Titolo II - Servizi del collocamento .....	»	15
Titolo III - Disposizioni finali e transitorie .....	»	19

ONOREVOLI SENATORI. - È da molti anni che si dibatte il problema della riforma del collocamento obbligatorio, problema varie volte sollecitato dalle varie associazioni che si interessano dei soggetti *handicappati* ed in particolare dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), che, avendo per legge la rappresentanza e la tutela degli invalidi e perciò la responsabilità giuridica nei loro confronti, ha in numerose occasioni prospettato l'esigenza di una rapida definizione attraverso l'approvazione delle iniziative parlamentari presentate in materia nelle passate legislature.

Dopo approfonditi studi e ricerche e dopo ripetuti confronti con la predetta associazione è stato predisposto da un Comitato ristretto del Senato un testo unificato dei disegni di legge nn. 260, 514, 582, 642 e 1129. Tale testo era stato sottoposto all'approvazione della 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro e previdenza sociale) nel corso della XII legislatura, ma la discussione parlamentare, appena iniziata, è stata sospesa per l'intervenuto scioglimento del Parlamento.

È quindi necessario e urgente riproporre l'iniziativa, prendendo per base il suddetto testo unificato, al quale riteniamo di dover introdurre alcune sostanziali modifiche, rappresentate dall'ANMIC come istanze prioritarie che interessano la categoria degli invalidi civili.

Poichè l'impostazione generale del provvedimento è rimasta invariata, ci limitiamo ad illustrare le modifiche ad esso apportate.

È stato anzitutto rilevato che mentre per gli invalidi del lavoro si richiede, ai fini dell'iscrizione nelle liste speciali del collocamento, un grado di invalidità di un terzo e per gli invalidi di guerra e per servizio si considera sufficiente un'invalidità ascrivibile a qualsiasi categoria (dalla prima all'otta-

va) della tabella prevista, per gli invalidi civili si richiede un grado di invalidità più elevato, e cioè di almeno il 46 per cento, ponendo quindi in essere un'evidente sperequazione di trattamento.

Per ragioni di uniformità, si è pertanto modificata la lettera *a*) dell'articolo 1 prevedendo per gli invalidi civili il grado di invalidità nella percentuale di un terzo.

Inoltre, al fine di meglio individuare detta categoria di invalidi, la norma è stata formulata diversamente, con specifico richiamo all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Notevolmente penalizzante (per tutte le categorie di invalidi, ma massimamente per quella degli invalidi civili che è la più numerosa) è la quota di riserva, che nel testo unificato viene ridotta dall'attuale 15 per cento al 7 per cento (articolo 2, comma 2), riduzione che, peraltro, paralizzerebbe per molti anni, nella fase della prima applicazione, le assunzioni degli invalidi. Al riguardo, considerando la minore consistenza numerica di alcune categorie protette (come quella dei mutilati e invalidi di guerra e delle loro vedove e orfani), ma nel contempo il notevole incremento delle altre categorie (come quella degli invalidi civili), si ritiene che un'equa soluzione potrebbe essere quella di ridurre detta quota, gradualmente in un periodo non inferiore a cinque anni, dal 15 al 12 per cento.

In connessione con tale riduzione, si è ravvisata la necessità di ridurre da 25 a 15 la soglia minima dei lavoratori occupati oltre la quale vi è l'obbligo di assunzione delle categorie protette. Ciò in considerazione della saturazione delle aliquote oggi previste, avvenuta negli ultimi decenni.

Si sono ritenute inoltre inopportune, e quindi senz'altro da eliminare, le norme contenute nell'articolo 6, comma 2, e negli ultimi due periodi del comma 1 dell'articolo

8, intese a ripristinare, sia pure in parte, il tanto contestato sistema dell'assunzione con richiesta nominativa.

Al fine di evitare distorte applicazioni, si è reso poi necessario che negli articoli 10 e 11, riguardanti rispettivamente la composizione della sottocommissione centrale e delle commissioni provinciali, alla lettera *c*) siano indicate, analogamente a quanto previsto dagli articoli 16 e 18 della vigente legge 2 aprile 1968, n. 482, le associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente del Presidente 4 luglio 1977, n. 616 (cosiddette associazioni storiche), cui sono affidati per legge i compiti di rappresentanza e di tutela di tutte le categorie dei disabili. L'attuale formulazione, infatti, bloccherebbe l'applicazione della norma in quanto non sarebbe praticamente possibile stabilire i criteri di rappresentatività tra le numerosissime associazioni cui la norma stessa si riferisce.

Del pari necessario è l'integrale ripristino dei compiti già affidati alle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio (articolo 17 della legge 2 aprile 1968, n. 482) e ora trasferiti agli uffici provinciali del lavoro (articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608). Tale trasferimento, peraltro disposto con norma regolamentare di dubbia legittimità costituzionale, non è rispondente a criteri di razionalità in quanto prevede che gli uffici provinciali provvedano sia alla predisposizione delle graduatorie degli invalidi da avviare al lavoro, sia all'approvazione delle graduatorie stesse, esercitando nel contempo i compiti di formazione degli atti e quelli del loro controllo. Più coerente era la norma originaria sopra richiamata, che affidava detti compiti alle commissioni provinciali, delle quali fanno parte anche rappresentanti delle categorie che tutelano i disabili e pertanto costituiscono l'organo più qualificato per controllare, attraverso l'approvazione, la legittimità dell'operato degli uffici provinciali.

Si è ravvisata inoltre l'opportunità di sopprimere il comma 4 dell'articolo 2, riguardante l'esonero dei datori di lavoro con non più di trenta dipendenti di assumere disabi-

li con un grado di invalidità superiore al 75 per cento. La norma, infatti, determinerebbe una forte sperequazione a danno dei disabili più gravi.

È stata anche soppressa la lettera *e*) dell'articolo 7, la quale prevede che l'indennità di accompagnamento e la pensione eventualmente in godimento del disabile assunto a tempo parziale sono devolute al datore di lavoro in proporzione alle ore di lavoro prestate. La norma è del tutto irrazionale, soprattutto per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento, che assolve a specifiche finalità ed è corrisposta indipendentemente dal reddito del disabile e della sua famiglia.

Necessario è poi l'inserimento di appropriate norme che prevedano per gli invalidi civili benefici pensionistici analoghi a quelli già previsti per i ciechi dalle leggi 29 marzo 1985, n. 113, e 28 marzo 1991, n. 120, concernenti il computo, ai fini pensionistici, di un periodo di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di attività lavorativa svolta, considerata attività usurante nell'ovvia considerazione dell'usura psico-fisica delle lavorazioni prestate dagli invalidi.

Altra norma della quale si sente la necessità riguarda l'aumento di cinque anni ai fini del diritto a pensione degli invalidi civili e la riduzione per un eguale periodo dell'età pensionabile. Tale norma è particolarmente qualificante poichè consente l'anticipata cessazione dell'attività lavorativa e il *turn-over* con altre unità che, benchè iscritte negli elenchi speciali del collocamento, sono in attesa di essere avviate al lavoro. Al riguardo si fa presente che per ogni invalido collocato in un'attività lavorativa cessa la corresponsione della pensione spettante come invalido, per cui si realizza un'economia di spesa, perseguendo anche la finalità sociale di una riduzione del tasso di disoccupazione.

Tra le norme da abrogare è stata compresa quella speciale contenuta nell'articolo 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, che per gli invalidi limita l'ammissione ai pubblici concorsi

nell'Amministrazione delle poste solo se essi appartengono alla 7° e 8° categoria, limitazione che, riferita agli invalidi civili, li esclude completamente dalla possibilità di partecipare ai concorsi stessi in quanto la loro invalidità non è valutata in base a dette categorie, ma è espressa con coefficienti percentuali.

Sono state, infine, apportate altre modifiche riguardanti:

1) l'iscrizione nelle liste speciali limitata ai disabili provvisti di idonea qualifica professionale (articolo 1, comma 3);

2) l'esonero dal periodo di prova dei disabili aventi detta qualifica (articolo 8, comma 7);

3) la limitazione degli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali per le sole

aziende le cui lavorazioni siano altamente inquinanti;

4) la possibilità di affidare, attraverso convenzioni, alle associazioni nazionali di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le attività di formazione lavorativa ai fini del collocamento mirato (articolo 9, comma 2).

Onorevoli senatori, confidiamo che dopo tante attese la presente iniziativa venga discussa e approvata rapidamente, in modo da dare all'istituto nuove e più concrete prospettive di lavoro e assicurare una maggiore tutela della categoria dei disabili.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I

## DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

## Art. 1.

*(Collocamento dei disabili)*

1. La presente legge ha la finalità di promuovere e garantire l'inserimento nel lavoro:

a) degli invalidi civili di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, affetti da minorazioni fisiche o psichiche che ne riducano le capacità lavorative in misura non inferiore a un terzo, accertata sulla base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità approvata con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, supplemento ordinario;

b) degli invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) dei non vedenti e dei sordomuti di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) degli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. L'applicazione della presente legge deve essere ispirata alla finalità di valorizzare il contributo che i cittadini di cui al comma

1 possono dare allo sviluppo economico e sociale del Paese attraverso il loro stabile inserimento nel mondo del lavoro coerente sia con le effettive inclinazioni e capacità professionali di ciascun disabile, sia con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro che lo impieghi.

3. I cittadini di cui al comma 1, provvisti di qualifica professionale, che risultano disoccupati e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative si iscrivono presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Per ciascuno di essi viene compilata una scheda che registra capacità lavorative, qualifica professionale, competenze ed inclinazioni. L'ufficio provinciale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari della regione, provvede al collocamento delle persone di cui al comma 1 alle dipendenze dei datori di lavoro. Il predetto ufficio provinciale, in collaborazione con i servizi preposti alla formazione professionale e con le agenzie per l'impiego, promuove ed attua ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di consorzi di cui all'articolo 8 della medesima legge, ovvero con altri soggetti pubblici o privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 viene costituita una lista in cui i lavoratori disabili provvisti di idonea qualifica professionali e iscritti presso l'ufficio provinciale vengono posti in graduatoria sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la sottocommissione centrale di cui all'articolo 10. La graduatoria è pubblica e gestita nel rispetto dei principi generali in tema di collocamento.

#### Art. 2.

*(Assunzioni obbligatorie. Quota di riserva)*

1. I datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da quindici a trentacinque la-

voratori, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno un lavoratore appartenente alle categorie di cui all'articolo 1.

2. I datori di lavoro, pubblici e privati, i quali abbiano complessivamente più di trentacinque dipendenti, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili per un'aliquota complessiva del 12 per cento del personale. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate come unità.

3. La riduzione dell'aliquota del 15 per cento prevista dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, all'aliquota del 12 per cento prevista dal comma 2 avrà luogo gradualmente in un periodo di cinque anni, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. I datori di lavoro pubblici e privati possono ridurre il numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente di una unità per ogni disabile assunto che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, o abbia, se invalido di guerra o per servizio, minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

5. Per le organizzazioni che, senza scopi di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, nella promozione della ricerca e della cultura, nonché per i partiti politici, le associazioni sindacali e gli enti da essi promossi la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

6. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

7. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria, a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modifi-



cazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, o per le quali sia stata accertata la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario, a norma della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, e successive modificazioni, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corrispondenza dei relativi trattamenti.

8. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

### Art. 3.

*(Criteri di computo della quota di riserva)*

1. Agli effetti della determinazione dell'obbligo di assunzione non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori assunti ai sensi della presente legge, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro o con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i lavoratori a domicilio, i soci delle cooperative di produzione e lavoro. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili impiegati in lavorazioni a domicilio o in esperienze di telelavoro, nel rispetto delle norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale non possono essere computati, dall'azienda presso la quale si è verificato l'infortunio o prodotta la malat-

tia, nella quota di riserva di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di adibizione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

#### Art. 4.

*(Esclusi, esoneri e contributi compensativi)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione centrale per il collocamento dei disabili, sono individuate le mansioni che in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, concede gli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali alle sole aziende le cui lavorazioni siano altamente inquinanti e per un massimo di ventiquattro mesi.

2. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni di cui al comma 1, non possono occupare l'intera percentuale di disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta nella misura prevista dall'articolo 5, comma 3.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è disciplinata la procedura relativa agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.

4. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla

riscossione e al versamento delle somme di cui al comma 2 ed all'articolo 5, comma 3, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al comma 2 ed all'articolo 5, comma 3, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, fino al massimo del 24 per cento annuo. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti dal comma 4.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui ai commi 2 e 5 ed all'articolo 5, comma 3, sono adeguati ogni cinque anni con le medesime modalità di cui all'articolo 14, comma 4.

7. I datori di lavoro pubblici e privati possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni devono tener conto, oltre che delle effettive necessità produttive dei datori di lavoro, anche della situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle località interessate. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati gli uffici del Ministero competenti a rilasciare le autorizzazioni e sono disciplinate le relative procedure.

#### Art. 5.

##### *(Modalità delle assunzioni obbligatorie)*

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 2 i datori di lavoro assumono i lavoratori attraverso la stipula di convenzioni previste dall'articolo 6, ovvero facendone richiesta di avviamento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'articolo 8.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni del personale con funzioni diret-

tive e di concetto secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti e con le modalità di cui all'articolo 15, ovvero, per le qualifiche e i profili per i quali sia richiesto il solo titolo di studio della scuola dell'obbligo, con le modalità previste dagli articoli 36, comma 1, lettera c), e 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. Per ogni giorno lavorativo di attesa dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2, per i quali non sia stata inflitta la sanzione prevista dall'articolo 14, le imprese private e gli enti pubblici economici sono tenuti a versare al Fondo previsto dall'articolo 9, per ciascun lavoratore non occupato, la somma di lire 25.000.

#### Art. 6.

##### *(Convenzioni)*

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili che presentano maggiori difficoltà, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, può stipulare con il datore di lavoro un convenzione avente ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento dell'obiettivo occupazionale previsto dall'articolo 2. Alla stipula della convenzione possono partecipare anche i servizi regionali di cui all'articolo 9.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che l'impresa si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi è anche lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo. Può essere convenuto l'esonero dal pagamento della somma prevista dall'articolo 5, comma 3, per le giornate che vengono dedicate allo svolgimento di tirocini.

3. Mediante la convenzione, quando ad essa partecipino i servizi regionali, possono essere concessi i benefici previsti dall'articolo 7.

4. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

Art. 7.

*(Incentivi all'assunzione ed agevolazioni)*

1. Attraverso la convenzione di cui all'articolo 6, ai datori di lavoro pubblici e privati può essere concessa:

a) la fiscalizzazione totale per la durata di cinque anni degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata di tre anni, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e l'80 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) la fiscalizzazione in misura non superiore al 50 per cento, per la durata non superiore a tre anni, degli oneri sociali relativi ai lavoratori che si impegnino ad agevolare l'inserimento dell'invalide psichico;

d) il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro. Il rimborso è concesso per le trasformazioni necessarie a porre il disabile in condizione di svolgere le mansioni per le quali è qualificato e nei casi in cui non è altrimenti possibile adi-

birlo a mansioni compatibili con la propria minorazione.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che occupano meno di quindici dipendenti.

3. Le singole regioni determinano annualmente le modalità, i criteri e l'entità delle agevolazioni e degli incentivi nei limiti delle disponibilità accertate in base alle risultanze d'esercizio.

4. Per i primi tre anni di attuazione della presente legge, le regioni operano in base ad una disponibilità convenzionale complessiva di lire 30 miliardi annui.

#### Art 8.

##### *(Richieste di avviamento)*

1. Il datore di lavoro che non intenda procedere all'adempimento dell'obbligo previsto dalla presente legge attraverso la stipula della convenzione di cui all'articolo 6, è tenuto ad assumere i lavoratori facendone richiesta di avviamento all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

2. I datori di lavoro devono presentare agli uffici provinciali del lavoro la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal verificarsi della vacanza, salvo che abbiano inoltrato richiesta di stipula della convenzione di cui all'articolo 6. La richiesta ha validità per dodici mesi.

3. I prospetti presentanti dai datori di lavoro privati ai sensi del comma 6 hanno valore di richiesta di avviamento al lavoro, a tutti gli effetti.

4. I disabili psichici vengono avviati solo su richiesta nominativa ovvero mediante le convenzioni di cui all'articolo 6.

5. In caso di mancata richiesta di avviamento gli uffici provinciali del lavoro invitano il datore di lavoro a provvedere all'assunzione, suggerendogli nominativi di disabili che potrebbero utilmente inserirsi nella sua organizzazione. Ove il datore di lavoro, sollecitato, non provveda alla richiesta di avviamento, l'ufficio provinciale è tenuto ad avviare lavoratori di qualsiasi qualifica, secondo l'ordine di graduatoria. La medesima

procedura trova applicazione nel caso in cui l'ufficio provinciale si trovi nell'impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta.

6. I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad avviare ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale un prospetto dal quale risulti il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 2, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, stabilisce la periodicità dell'invio dei prospetti ed individua gli uffici competenti a riceverli e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie.

7. I disabili avviati obbligatoriamente al lavoro e provvisti di idonea qualificazione professionale sono esonerati dal periodo di prova.

## TITOLO II

### SERVIZI DEL COLLOCAMENTO

#### Art. 9.

*(Servizi regionali per l'inserimento lavorativo dei disabili e Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)*

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che a provvedere ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari definiscono i servizi cui affidare le attività di inserimento lavorativo mirato, le attività di addestramento e di preparazione al lavoro che prevedono l'utilizzazione del sistema produttivo pubblico e privato nonché gli strumenti atti a favorire

l'inserimento lavorativo di determinate categorie di disabili.

2. Le attività di formazione lavorativa ai fini dell'inserimento mirato possono essere affidate, attraverso convenzioni, anche alle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

3. Le regioni istituiscono inoltre il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo, anche attraverso l'utilizzo del contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti interessati. Al predetto Fondo vengono destinate le risorse derivanti dai versamenti effettuati dai datori di lavoro ai sensi degli articoli 5 e 14.

#### Art. 10.

*(Sottocommissione centrale  
per il collocamento dei disabili)*

1. Presso la commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, è istituita una sottocommissione centrale composta:

a) dal direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;

b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori facenti parte della commissione centrale per l'impiego e da essa designati;

c) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali cui è affidata, a norma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, la rappresentanza e la tutela delle categorie di disabili di cui all'articolo 1.

2. La sottocommissione centrale esprime pareri al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su questioni di ordine organizzativo, tecnico e amministrativo inerenti alla disciplina del collocamento obbligato-



rio dei disabili, anche ai fini del coordinamento delle modalità di applicazione della presente legge su tutto il territorio nazionale; esprime pareri in ordine all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22 e in merito ai criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto anche delle capacità residue dei lavoratori interessati. La sottocommissione raccoglie ed elabora dati e informazioni scientifiche sulle esperienze regionali relative al collocamento mirato.

Art. 11.

*(Commissione provinciale  
per il collocamento obbligatorio)*

1. È istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta:

a) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede;

b) da un rappresentante della regione nominato dal presidente della giunta regionale con competenze specifiche attinenti all'inserimento lavorativo dei disabili;

c) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni indicate alla lettera c) dell'articolo 10;

d) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

2. Per ogni membro effettivo della Commissione è nominato un supplente.

3. I membri effettivi e supplenti della Commissione sono nominati con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro. Essi durano in carica tre anni.

4. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) esprimere proposte e pareri su questioni di carattere generale relative all'attività del collocamento obbligatorio, nonché sulle convenzioni di cui all'articolo 6;

b) esprimere proposte e pareri sull'adozione di ulteriori criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie che si rendessero necessari in ambito locale;

c) collegarsi con i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, per gli invalidi che possono avvalersi del collocamento lavorativo mirato;

d) approvare le graduatorie per l'avviamento al lavoro degli iscritti negli appositi elenchi delle categorie protette;

e) approvare l'aggiornamento trimestrale dei suddetti elenchi;

f) decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, tenendo presente in sede di assegnazione di detti posti nell'ambito della stessa categoria protetta i criteri di preferenza stabiliti dalle norme in vigore;

g) nel caso che la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle singole categorie presso i singoli datori di lavoro, dia luogo a frazioni percentuali, decidere per la loro assegnazione nel limite dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie;

h) esprimere il parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti;

i) esprimere pareri sulle richieste di esonero dalle assunzioni di invalidi, presentate dalle aziende e sulla richiesta di compensazione territoriale.

## Art 12.

### *(Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito il Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili con la finalità di compensare le disparità che possono verificarsi tra i Fondi regionali per effetto del differente ammontare dei versamenti.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con un contributo annuo a carico del bi-

lancio della Stato e con una quota non superiore al 30 per cento delle risorse di ciascun fondo regionale derivanti dalle entrate annuali. La misura della quota percentuale è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le norme che regolano il funzionamento del Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. È fatto obbligo alle regioni che beneficino delle compensazioni di cui al comma 1 di utilizzare, esclusivamente per gli scopi previsti dalla presente legge, tali trasferimenti nel limite temporale dell'anno successivo all'assegnazione. Le regioni che non utilizzano entro tale termini i fondi non sono considerate nel riparto dell'anno successivo.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### Art. 13.

*(Rapporto di lavoro dei disabili  
obbligatoriamente assunti)*

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di variazioni dell'organizzazione del lavoro o di aggravamento delle condizioni di salute il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Il rapporto

di lavoro si risolve nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, non risultino disponibili all'interno dell'azienda mansioni che il disabile possa svolgere. Gli accertamenti sono effettuati dalla unità sanitaria locale competente del luogo in cui ha sede l'unità produttiva, che può avvalersi anche della collaborazione dell'ispettorato del lavoro e dei servizi di cui all'articolo 9. La richiesta di accertamento ed il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

5. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione provinciale per il collocamento dei disabili, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento, per un periodo di sei mesi, del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto di iscrizione o della reinscrizione nelle predette liste.

#### Art. 14.

##### *(Sanzioni)*

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che non provvedono a trasmettere i prospetti di cui all'articolo 8, comma 6, entro i termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma di lire 25.000 per giorno di ritardo e per ogni posto di lavoro riservato e non comunicato.

2. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che essendo obbligati ad assu-

mere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio non ne facciano richiesta ovvero rifiutino senza giustificato motivo di assumere i lavoratori avviati dal competente ufficio del lavoro sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto.

3. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa di cui al presente articolo sono versate al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 9.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono adeguati ogni cinque anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

5. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è di competenza dell'ispettorato del lavoro, che commina le sanzioni di cui alla presente legge secondo le norme e le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

#### Art. 15.

##### *(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)*

1. I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. A tal fine i bandi di concorso possono prevedere speciali prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. Limitatamente ai posti riservati ai sensi della presente legge, i disabili possono partecipare ai concorsi pubblici fino al compimento dell'età indicata dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25.

3. I disabili che abbiano conseguito la idoneità nei concorsi pubblici possono esse-

re assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, purchè siano disponibili posti ad essi riservati ai sensi dell'articolo 2.

4. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abolite le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

Art. 16.

*(Protezione di particolari categorie di persone)*

1. Per i datori di lavoro per i quali trova applicazione la presente legge la quota delle assunzioni riservate alle fasce deboli prevista dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è elevata al 15 per cento. Nel suo ambito il 3 per cento è riservato alle seguenti categorie di persone:

a) i coniugi superstiti e i figli di soggetti deceduti o riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per causa di guerra, di lavoro o di servizio;

b) i coniugi superstiti e i figli dei soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 11 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

c) i coniugi superstiti, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

d) i profughi cittadini italiani.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la normativa ivi richiamata si estende ai concorsi pubblici con riserva di una quota del 3 per cento dei posti messi a concorso, qualora gli interessati abbiano conseguito l'idoneità. A parità di punteggio valgono le precedenza stabilite dall'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 il beneficio previsto dal presente articolo ha la durata di un quinquennio. Per i figli dei soggetti di cui al comma 1 esso decorrere dal compimento dell'obbligo scolastico, ovvero, in caso di proseguimento degli studi, dal conseguimento del diploma di scuola media superiore o del diploma di laurea. Al termine dei cinque anni i soggetti di cui al comma 1 sono equiparati a quelli di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 17.

*(Attività particolarmente usuranti)*

1. Le prestazioni di lavoro rese dagli invalidi civili alle dipendenze di enti pubblici o presso aziende private sono considerate particolarmente usuranti ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374.

Art. 18.

*(Anticipata cessazione dell'attività lavorativa)*

1. L'invalido civile provvisto di rapporto di lavoro pubblico o privato ha diritto a pensione al raggiungimento dell'età prevista dalle leggi vigenti in materia, con la riduzione di cinque anni.

Art. 19.

*(Disposizioni transitorie)*

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

2. Fino alla individuazione, con legge regionale, dei servizi abilitati a partecipare alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, la concessione dei benefici previsti dall'articolo 7 è operata dalla commissione regionale per l'impiego.

## Art. 20.

*(Regioni a statuto speciale)*

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali regioni e province adeguano la propria legislazione alle disposizioni che costituiscono i principi della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

## Art. 21.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.000 milioni per gli anni 1996, 1997, e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

## Art. 22.

*(Regolamento di esecuzione)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili di cui all'articolo 10, sono emanate le norme di esecuzione della presente legge.

## Art. 23.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati: il secondo comma dell'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417; la legge 2 aprile 1968 n. 482, e successive modificazioni, l'ar-



articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466; l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763; l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 24.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.





